



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R.7 novembre 1980 n.116

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice ed in particolare l'articolo 142 lett. A) che sottopone a tutela i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

**VISTO** l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

**VISTO** il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

**ACCERTATO** che i signori Falsone Nino e Viena Calogera, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, hanno effettuato, nel Comune di Palma di Montechiaro (AG), Contrada Ciotta, f. 78, p.lla 31, le seguenti opere:

1. Ampliamento a piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura spiovente.

**CONSIDERATO** che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22. 1.2004 n°42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;

**VISTA** la nota prot. n. 4105 del 27.04.2016 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha accertato la compatibilità paesaggistica delle stesse opere, ritenendo che le stesse non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.D.S. n. 6521 del 04/12/2017, vistato alla ragioneria centrale dell' Assessorato regionale dei Beni Culturali, al n. 4419 del 4.01.2018 per il 29.12.2017, con cui era stata comminata nei confronti del sig. Falsone Nino e Viena Calogera, il pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, pari ad € 14.535,73;

**VISTA** la successiva nota prot. n. 3365 del 05.04.2018 e l'allegata nuova perizia, con cui la Soprintendenza di Agrigento, comunica che i lavori realizzati dopo l'imposizione del vincolo riguardano solo l'ampliamento al piano terra e non l'intero fabbricato e, pertanto, a seguito del riesame della pratica, ha ritenuto di dover procedere ad una rideterminazione della indennità risarcitoria, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, riproponendo in € 691,43 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 3, con coefficiente del 3,75% del valore d'estimo, ed in € 2.305,33 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno procedere alla revoca del D.D.S. n. 6521 del 04/12/2017 e contestualmente all'emissione del nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti dei signori Falsone Nino e Viena Calogera, alla luce della nuova perizia redatta dalla Soprintendenza BB.CC. AA. di Agrigento, trasmessa allo scrivente Dipartimento con la succitata nota prot. n. 3365 del 05.04.2018;

**RITENUTO**, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. , di dovere ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, così come e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 08/05/2018 pubblicata sul S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018.

#### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa che è parte integrante del presente dispositivo:

**Art. 1)** Il D.D.S. n. 6521 del 04/12/2017, vistato alla ragioneria centrale dell' Assessorato regionale dei Beni Culturali, al n. 4419 del 4.01.2018 per il 29.12.2017, è annullato:

**Art. 2)** I signori **Falsoni Nino** - C.F. XXXXXXXX e **Viana Calogera** - C.F. XXXXXXXX, residenti a XXXXXXXXXXXXX, sono tenuti a pagare, in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **€ 2 305,33** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE 3.02.02.01.001, quale indennità per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

Tale somma dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Agrigento;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 229922 intestato a “Unicredit S.p.A. Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 42P076011660000000229922 indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Agrigento – Cassiere Agrigento;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.”

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

**Art. 3)** L’**accertamento di € 14.535,73** , di cui al DDS n. 6521 del 04/12/2017, sul cap.1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2017, è **ridotto di pari importo**.

**Art. 4)** Con il presente decreto è **accertata la somma di € 2.305,33** sul cap.1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2018.

**Art. 5)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

**Art. 6)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 16/05/2018

F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Daniela Mazzarella